

# STATUTO "FEDERESCO"

## ART.1

### (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "Federesco (Federazione Nazionale delle Esco)", di seguito denominata "associazione", con sede in Milano, via Mario Pagano n.41.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "FEDERESCO Ente del Terzo Settore".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio nazionale, aderendo anche a coordinamenti europei ed internazionali.

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo, o dove vi siano tanti soci territoriali da giustificare la sua apertura.

La durata dell'associazione è illimitata.

## ART. 2

### (Scopo e Oggetto Sociale)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

In particolare l'Associazione persegue lo scopo di diffondere fra gli operatori pubblici e privati e la cittadinanza: la cultura dell'efficienza energetica e del risparmio energetico; la cultura e l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), secondo la Direttiva 2006/32/CE, e del Project Financing (PF) al fine di ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti; la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle energie rinnovabili e in cogenerazione e trigenerazione; le best practices più appropriate, che il Consiglio Direttivo intenderà intraprendere, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Protocollo di Kyoto.

L'associazione si propone eventualmente anche di tutelare gli interessi degli associati presso amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, enti locali, nonché presso organi costituzionali ed autorità amministrative indipendenti.

### **ART.3**

#### **(I Soci)**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Possono fare parte dell'associazione tutti i soggetti che aderiscano allo spirito sociale così come illustrato dal presente statuto, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione avviene secondo le modalità ed i termini indicati dal successivo articolo.

I soci si dividono in:

- 1) Fondatori: si considerano tali i soci che per primi hanno partecipato alla costituzione dell'associazione nazionale. I fondatori risultano dall'atto costitutivo.
- 2) Ordinari: si considerano tali i soggetti che aderiranno successivamente alla costituzione dell'associazione, previa presentazione di domanda scritta secondo le modalità ed i termini di cui al successivo articolo.
- 3) Onorari o Benemeriti: si considerano tali i soggetti che per la loro natura e/o per le loro azioni hanno svolto o sono in grado di svolgere un'attività di promozione e di testimonianza dell'associazione.

Dato atto che potranno iscriversi anche soci diversi dalle E.S.Co., verranno costituiti gruppi di appartenenza suddivisi in categorie così come al successivo paragrafo.

Le categorie istituzionali dei soci dell'Associazione sono le seguenti:

- 1) persone fisiche
- 2) enti del Terzo settore o senza scopo di lucro
- 2) E.S.Co che siano accreditate presso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ai sensi della Deliberazione AEEG 103/03, così come modificata dalla deliberazione AEEG 200/04 a condizione che si impegnino a rispettare e sostenere gli scopi previsti nell'oggetto sociale del presente statuto;
- 3) Produttori, installatori, manutentori di apparati ed impianti per il risparmio energetico, progettisti ed esperti del settore energetico;
- 4) Enti Pubblici ed agenzie nazionali ed Europee: agenzie energetiche, istituti di ricerca, utilities, organismi di certificazione;
- 5) Associazioni ambientaliste, difesa dei consumatori, associazioni rappresentative delle PMI;
- 6) Istituti finanziari.

~~Ogni categoria potrà liberamente organizzarsi per individuare il proprio rappresentante da indicare per la sua candidatura alla nomina nel Consiglio Direttivo.~~

#### **ART. 4**

##### **(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

La domanda scritta di ammissione deve indicare:

- a) per i soggetti con personalità giuridica, la data e il luogo di costituzione, nonché il nominativo del legale rappresentante. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché una lettera rivolta al Consiglio Direttivo in cui il legale rappresentante formula la richiesta di aderire all'associazione nazionale e dichiara di accettare incondizionatamente il presente statuto e di osservare scrupolosamente le delibere adottate dagli organi sociali nelle forme e modi di cui al presente statuto, dichiara inoltre che né la società né i suoi amministratori sono soggetti, né lo sono stati nei cinque anni precedenti a procedure concorsuali, ne abbiano ricevuti avvisi di garanzia o condanne relative a reati economici, finanziari o altro;
- b) per gli altri soggetti, i dati anagrafici e le referenze in base alle quali viene chiesta l'iscrizione. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata una lettera rivolta al Consiglio Direttivo in cui l'aspirante socio formula la richiesta di aderire all'associazione e dichiara di accettare incondizionatamente il presente statuto e di osservare scrupolosamente le delibere adottate dagli organi sociali nelle forme e modi di cui al presente statuto;

Il riconoscimento della qualità di socio si ottiene a seguito di delibera di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, nelle forme e modi ivi previsti. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare la delibera di ammissione.

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione all'associazione e ad osservare con scrupolo le norme statutarie.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare, anche attraverso un loro rappresentante, alle attività e alla formazione delle delibere previste dagli organi statuari.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

I soci possono essere espulsi dall'associazione mediante delibera adottata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- 1) mancato pagamento di almeno una quota annuale di iscrizione all'associazione nazionale;
- 2) mancata osservanza delle norme del presente statuto o delle delibere adottate dagli organi statuari;
- 3) indegnità motivata da richiesta avanzata da due membri del Consiglio Direttivo;
- 4) causazione di danni morali o materiali all'associazione nazionale.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La delibera di espulsione deve essere comunicata dal Presidente al legale rappresentante dell'ente giuridico o alla persona coinvolta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La perdita della qualità di socio si ottiene anche a mezzo di comunicazione scritta di dimissioni rivolta dal legale rappresentante dell'ente giuridico o dalla persona coinvolta al Consiglio Direttivo dell'associazione nazionale.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Contro la delibera di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro 10 giorni dal ricevimento della delibera stessa. Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera di espulsione.

Il collegio dei Probiviri si pronuncia insindacabilmente.

## **ART. 5**

### **(Doveri e Diritti dei Soci)**

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

## **ART. 6**

### **(Organi dell'Associazione)**

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario;
- 4) Organo di Controllo (o Collegio dei Probiviri);
- 5) Il Collegio dei Revisori dei conti

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **ART. 7**

### **(Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Sono ammessi in assemblea i soci che abbiano pagato la quota associativa annuale all'associazione nazionale.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea, in prima convocazione, sia straordinaria, che ordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera con i voti della maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Il Presidente nomina, di volta in volta, un segretario per la redazione del verbale.

I soci possono farsi rappresentare per mezzo di delega scritta, indicante giorno, ora, mese, anno dell'adunanza.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti esterni, qualora la loro presenza sia reputata necessaria dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche o indirizzi strategici.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio palese, tranne quelli riguardanti le persone, a scelta del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

I risultati delle votazioni saranno fatti risultare in apposito verbale sottoscritto dai Proibiviri.

Il segretario per la redazione del verbale ha l'obbligo di riportare succintamente le adunanze e le delibere dell'assemblea nell'apposito libro dei verbali.

Le delibere adottate con la procedura ivi indicata sono obbligatorie per tutti i soci, ivi compresi quelli assenti, astenuti dalla votazione o dissenzienti.

Sono fatte salve le impugnative di legge.

## **ART. 8**

### **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Proibiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva la misura annuale della quota associativa predisposta dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- delibera su tutte le tematiche attinenti alla gestione sociale e sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 9**

### **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore fino ad un massimo di tre deleghe.

E ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

## **ART. 10**

### **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **ART. 11**

### **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'osservanza delle disposizioni del presente statuto;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- assumere tutte le iniziative utili alla vita dell'associazione che non siano di competenza di altri organi statutari;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- stabilire la misura della quota annuale di iscrizione all'associazione nazionale;
- convocare l'assemblea straordinaria;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- pianificare l'assunzione di personale dipendente e/o assegnare incarichi professionali a professionisti esterni di fiducia;
- decidere l'apertura di conti correnti bancari e stipulare tutti i contratti necessari per l'amministrazione dell'associazione;
- adottare atti a contenuto patrimoniale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- stabilire la misura del rimborso forfetario di cui all'articolo 15 "gratuità degli incarichi".

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati fra i quali il Presidente ed il Vice Presidente, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio sono eletti dall'assemblea secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente ed il Vicepresidente con i voti favorevoli rappresentanti i 2/3 dei membri del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza prevista, il Presidente ed il Vice Presidente in carica resteranno in funzione fino all'insediamento dei nuovi titolari delle cariche.

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci, i loro rappresentanti o loro delegati, che siano in regola con il pagamento del contributo annuale all'associazione nazionale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente lo ritengono opportuno. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente, a mezzo di comunicazione scritta inviata a ciascun membro almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo di posta elettronica o altri strumenti equivalenti o a mezzo fax. La comunicazione deve contenere il giorno, l'ora, il mese e l'anno della convocazione, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare. La convocazione formale non è necessaria nei confronti dei membri del Consiglio comunque presenti all'adunanza.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 2/3 dei consiglieri e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze del Consiglio Direttivo importa l'immediata decadenza del consigliere dalla carica. Il consigliere decaduto non è più rieleggibile.

Alla sostituzione dei consiglieri decaduti o dimissionari si provvede mediante nuova elezione da parte dell'assemblea ordinaria. Nel caso in cui il numero dei consiglieri dimissionari o decaduti superi i 2/3 dell'intero Consiglio, questo si intenderà integralmente decaduto e si dovrà procedere a nuova elezione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate nell'apposito libro delle delibere del Consiglio, a cura di un consigliere scelto di volta in volta dal Presidente o dal Vice Presidente, in assenza del primo.

## **ART. 12**

### **(Il Presidente e il Vicepresidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, rendendosi interprete delle aspettative dei soci.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha il potere di firma di tutti gli atti che impegnano l'associazione sia nei confronti dei soci, che dei terzi.

Ferme restando le competenze spettanti all'assemblea ed al Consiglio Direttivo, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- 1) cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) assume i diritti e gli obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo per quanto di loro competenza;
- 3) delega, mediante atto scritto, parte o tutte le sue competenze per un periodo massimo di 1 mese al Vice Presidente;
- 4) decide quali iniziative siano opportune per il programma annuale dell'associazione, sottoponendole previamente all'autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- 5) sottoscrive i contratti di consulenza a professionisti esterni di fiducia;
- 6) esercita ogni altra prerogativa stabilita dalla legge o dal presente statuto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta la stessa ed esercita i poteri conferitigli dal Presidente. Sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi sia impossibilitato, assente, ovvero sia stato dallo stesso a ciò delegato. Il Vice Presidente non può delegare i propri poteri senza autorizzazione del Presidente.

## **ART. 13**

### **(Organo di controllo o collegio dei probi viri)**

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

Il collegio dei Provirvi è un organo composto di 3 membri, scelti dall'assemblea fra persone dotate di riconosciuto senso di equità e fornite di competenza giuridica. I membri sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono fare parte del collegio i delegati dell'assemblea, i membri del collegio dei revisori dei conti, i membri del Consiglio Direttivo. Il collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il collegio ha il compito di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di iscrizione dei nuovi Soci e di decidere sulle controversie insorte fra gli associati e/o fra gli organi dell'associazione e gli associati stessi. Esso ha, altresì, la funzione di interpretare le norme del presente statuto e dell'allegato regolamento.  
Il collegio dei Probiviri decide sempre insindacabilmente.

#### **ART. 14**

##### **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Il collegio dei Revisori dei conti è un organo composto da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti nominati dall'assemblea. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza semplice fra i suoi componenti.

Nessun componente del collegio dei revisori può essere membro del Consiglio Direttivo o dell'assemblea.

Il collegio dei revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'associazione. Tale controllo sarà esercitato semestralmente. Al termine di ciascuna adunanza semestrale del collegio dei revisori sarà redatto un verbale a cura del presidente, nel quale saranno indicati i risultati della gestione verificati dal collegio stesso.

Alla fine di ciascun esercizio sociale il collegio deve predisporre una relazione al bilancio che verrà sottoposta all'attenzione dell'assemblea in occasione dell'approvazione dello stesso.

#### **Art. 15**

##### **(Gratuità degli incarichi)**

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite ad esclusione del solo rimborso delle spese vive.

#### **ART. 16**

##### **(Risorse Economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- finanziamenti ed altri proventi derivanti da partecipazioni, iniziative di studio e consulenza sviluppate anche a favore di terzi;
- Nello svolgimento della propria attività, l'associazione potrà altresì partecipare al capitale sociale di società ed enti che operino nel medesimo settore e con finalità analoghe.

#### **ART. 17**

##### **(I beni e il patrimonio)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, e beni mobili. I beni tutti sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita ed è indivisibile fino a che dura l'associazione.

Le entrate sono costituite dai contributi di cui al precedente articolo e dai proventi derivanti dalle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

#### **ART. 18**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il



patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 19**

##### **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **ART. 20**

##### **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 21**

##### **(Le convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

#### **ART. 22**

##### **(Personale retribuito)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### **ART. 23**

##### **(Libri sociali obbligatori)**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

#### **ART. 24**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 25**

##### **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

**ART. 26**

**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

I soci:

---

---

---

---

---

---

---